

**Tribunale Ordinario di Civitavecchia
IMMOBILIARE - Civitavecchia**

R.G.E. N.210/2020



Il Giudice dell'esecuzione

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21 gennaio 2025;

visti gli atti e i documenti della procedura;

sentite le parti;

considerato che l'opponente [REDACTED] ha posto a fondamento della opposizione agli atti esecutivi e della richiesta di sospensione dell'esecuzione la nullità della notifica ex art. 143 c.p.c. per carenza dei presupposti e l'omessa indicazione delle ricerche effettuate nonché la prova della effettiva reperibilità del destinatario ed ha chiesto oltre alla sospensione dell'esecuzione dichiararsi l'estinzione della procedura esecutiva per violazione del termine perentorio per la notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c.;

premesso che il provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. prevedeva quanto segue: *“Dispone che il creditore procedente provveda alla notifica del presente provvedimento al debitore, ai comproprietari, ed a quelli iscritti non intervenuti e ai creditori che hanno eseguito un sequestro sul bene pignorato”*;

che con successivo provvedimento del 13 dicembre 2022 questo giudice aveva fissato il termine per la notifica del provvedimento ex art. 569 c.p.c.

al 2 aprile 2023 a cura del creditore più diligente;

che con ulteriore provvedimento del 12 dicembre 2023 questo Giudice ha disposto il rinnovo della notifica al solo [REDACTED] a cura della parte

più diligente entro il 15 febbraio 2024;

che successivamente con provvedimento del 19 marzo 2024 questo Giudice ha fissato il termine perentorio per la notifica a [REDACTED] del 30 settembre 2024;

che l'opponente contesta la validità della notifica effettuata a [REDACTED] in data 5 aprile 2024;

considerato preliminarmente che, per il disposto dell'art. 152 c.p.c., la violazione del termine perentorio per la notifica comporta la decadenza e, quindi, comporta l'esclusione di una prorogabilità dello stesso con la conseguenza della nullità degli atti successivi ma non comporta l'estinzione dell'intera procedura esecutiva;

che, peraltro, la procedura esecutiva può essere dichiarata estinta unicamente per le ipotesi tipiche previste dal codice di rito tra le quali non rientra la violazione di un termine perentorio;

che, pertanto, l'istanza di estinzione deve essere rigettata;

considerato che secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto e che deve ritenersi invalida una notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di "vane ricerche eseguite sul posto" dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute (cfr. Cass. 16/12/2021 n. 40467 e, più recentemente, Cass. 25 ottobre 2024 n. 27699); che, pertanto la notifica ad [REDACTED] del provvedimento di fissazione

dell'udienza ex art. 569 c.p.c. nelle quali l'ufficiale giudiziario ha attestato genericamente di aver effettuato ricerche deve ritenersi nulla;

che la parte opponente ha dedotto le ragioni per le quale l'omessa notifica è lesiva dell'interesse sostanziale della parte;

che la nullità della notifica comporta la revoca del provvedimento di delega adottato all'udienza della quale [REDACTED] non era stato regolarmente convocato;

considerato che in caso di opposizione agli atti esecutivi il giudice, accogliendo il ricorso in fase cautelare, deve adottare i provvedimenti indilazionabili ma in questo caso la contestuale revoca della ordinanza di delega comporta che tali provvedimenti non siano necessari;

che le spese della fase cautelare seguono la soccombenza sostanziale che deve essere riconosciuta in capo ai creditori che hanno chiesto la vendita;

P.Q.M.

respinge l'istanza di estinzione della procedura esecutiva;

revoca l'ordinanza di delega emessa in data 21 novembre 2024 e gli atti successivi del procedimento di vendita;

dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione; condanna in solido i creditori che hanno chiesto l'emissione dell'ordinanza di vendita RED SEA SPV SRL e DIANA SPV S.r.l., al pagamento delle spese della fase cautelare che si liquidano in euro 7.122 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA a favore del procuratore antistatario;

fissa il termine di giorni 60 dalla definitività del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito;

fissa l'udienza del 15 aprile 2025 ore 12.30 per la prosecuzione della procedura;



dispone l'inserimento del presente provvedimento nel fascicolo principale della procedura e la sua comunicazione alle parti della procedura principale ed al professionista delegato;
si comunichi.

Civitavecchia 22 gennaio 2025



Il Giudice dell'Esecuzione
Francesco Vigorito

